

ESPOSTO

Inviato via PEC (Roma,03 aprile 2017)

REGIONE LAZIO

Presidente Conferenza dei Servizi (M.Manetti)

territorio@regione.lazio.legalmail.it

Segretariato Generale (Ufficio Conferenze dei Servizi)

conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

COMUNE DI ROMA

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (A.Graziano)

Assessore all'Urbanistica (L.Montuori)

protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it

Commissione Urbanistica

segreteria.commissioneurbanistica@comune.roma.it

Autorità Nazionale Anticorruzione

protocollo@pec.anticorruzione.it

Guardia di Finanza

comando.generale@pec.gdf.it

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea Schiavone, nato a Roma il 18/03/1963, presidente di LabUr (Laboratorio di Urbanistica, www.labur.eu), 340-5708124, chiede il controllo della procedura con cui è stata autorizzata la proposta del nuovo Stadio della Roma. Da quanto noto, risulterebbe il mancato rispetto dei tempi previsti per la dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune di Roma, dichiarazione indispensabile per il prosieguo dell'iter amministrativo, così come evidenziato dalla Regione Lazio durante la Conferenza dei Servizi Decisoria ai fini dell'ottenimento del permesso di costruire¹.

¹ "autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica". Si fa presente che la c.d. "Legge sugli Stadi" è composta dai soli tre commi dell'articolo 1 (303-305), inseriti all'interno della c.d. Legge di Stabilità (147/2013). L'intervento normativo si pone l'obiettivo di semplificare la procedura per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi rendendo così i tempi di realizzazione ragionevolmente più brevi e certi, in deroga a quanto disposto dal D.lgs.163/2006 (codice dei contratti pubblici) in materia di partenariato pubblico privato e di finanza di progetto. Si fa presente che è proprio nell'**art.1, c.304, lett. b della L.147/2013** che si afferma che il provvedimento finale della Regione Lazio (nel caso in questione) "sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima".

ESPOSTO

Inviato via PEC (Roma,03 aprile 2017)

PREMESSO

1. che la Regione Lazio, per propria pubblica dichiarazione², garantisce "la trasparenza e la correttezza nelle procedure decisionali" sul progetto del nuovo Stadio della Roma, elaborato dalla Eurnova S.r.l. in qualità di soggetto proponente;
2. che nella Relazione Descrittiva del 28 aprile 2016³ (a timbro e firma della proponente Eurnova srl) a pag. 5 di 82, si legge quanto segue:
 - **Studio di Fattibilità e Delibera Assemblea Capitolina n.132 del 22/12/2014**
 - **Premessa**
(...) *A seguito dell'accordo del 26 Maggio 2014 con la AS Roma, EURNOVA Srl, in qualità di Promotore, con il coordinamento e il monitoraggio di Protos S.p.a. e di KPMG Advisory S.p.a., ha redatto, ai sensi della Legge N. 147 del 2013, lo Studio di Fattibilità, trasmesso a Roma Capitale in data 29 Maggio 2014⁴ ...;*
 - **Verifica Delibera Assemblea Capitolina n 132 del 22/12/2014**
Con Deliberazione n. 132 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto "Stadio della Roma a Tor di Valle" – Studio di fattibilità. Dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ai sensi della legge n. 147/2013, art. 1, c. 304, lett. a) l'Assemblea Capitolina ha riconosciuto il Pubblico Interesse per la proposta, in variante al PRG ed in deroga al PGTU...
3. che nella prima pagina del Parere Unico emesso dalla Conferenza dei Servizi⁵ si legge: "... Con Delibera di Assemblea Capitolina n.132 del 22/12/2014 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 304 lett. a) della L.147/2013, il pubblico interesse in merito alla proposta progettuale per la realizzazione di un nuovo stadio in località Tor di Valle..."
4. che ai sensi della legge n. 147/2013, art. 1, c. 304, lett. a) deve essere rispettato quanto prescritto: "... Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta...";
5. che dal 29 maggio 2014 (studio di fattibilità) al 22 dicembre 2014 (dichiarazione di pubblico interesse) sono trascorsi più di 90 giorni, risultando dunque disatteso quanto previsto dalla legge n. 147/2013, art. 1, c. 304, lett.a), invalidando i successivi atti di competenza regionale;

VISTO

che nell'eventualità di oltrepassare la tassativa scadenza dei 90 giorni sopra indicata, la legge 147/2013, art.1, c.304, lett.c) è chiara: "*in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, **su istanza del soggetto proponente**, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso*

² <http://www.regione.lazio.it/rl/trasparenzastadio/>

³ documento **A0.TDV_Relazione Descrittiva.pdf** [http://www.regione.lazio.it/rl/wp-content/uploads/stadio-roma-doc///A_RELAZIONE GENERALE/A - Relazione Descrittiva/A0.TDV_Relazione Descrittiva.pdf]

⁴ trasmesso a Roma Capitale in data 29 maggio 2014 con protocollo n. 82424

⁵ http://www.regione.lazio.it/rl/trasparenzastadio/wp-content/uploads/sites/7/2017.03.03_0113699_Parere_Unico_Regione_Lazio.pdf

ESPOSTO

Inviato via PEC (Roma,03 aprile 2017)

*inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o **superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto**, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari”;*

CONSIDERATO

- che l'intervento urbanistico in questione prevede una variante al PRG, in deroga al PGTU nonché al codice dei contratti pubblici;
- che il mancato rispetto della legge 147/2013 provocherebbe un ingiusto vantaggio al proponente;
- che la mancata verifica dei fatti sopra esposti comporterebbe una omissione degli atti di competenza sia del Comune di Roma, sia della Regione Lazio;
- che la mancata risposta al presente esposto dimostrerebbe la non volontà da parte degli enti amministrativi di ritenere la partecipazione attiva della cittadinanza l'elemento base e più importante per esprimere una dichiarazione di pubblico interesse;
- che quanto sopra esposto, se fosse confermato, potrebbe raffigurare un inganno della fede pubblica,

SI CHIEDE CON URGENZA

per quanto sopra esposto, di rassicurare lo scrivente, prima della chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria da parte della Regione Lazio, circa il rispetto della legge 147/2013 per il caso in questione. In mancanza di riscontro, si valuterà ogni azione possibile ed in ogni sede preposta al fine di fare chiarezza su una questione urbanistica che negli ultimi anni non solo ha coinvolto l'opinione pubblica ma ha di certo comportato una non irrilevante spesa di denaro pubblico.

In fede,
dr.Ing. Andrea Schiavone